



ATTO N. 1215

DISEGNO DI LEGGE
*di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 424 del 10.4.2002)*

*“Sistemi di certificazione della qualità, del rispetto ambientale, della
sicurezza e dell’etica nelle piccole e medie imprese”*

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,
Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 10.5.2002*

Trasmesso alla II e I Commissione Consiliare Permanente il 10.5.2002

Cod. DX02300020



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE REGIONALE: -SISTEMI DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA', DEL RISPETTO AMBIENTALE, DELLA SICUREZZA E DELL'ETICA NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE-.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

10/04/2002 n. 424

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore		X
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : GIROLAMINI ADA

Direttore: BECCHETTI CIRO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore regionale Attività Produttive avente per oggetto: "Sistemi di certificazione della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica nelle piccole e medie imprese";

Tenuto conto del parere favorevole espresso dal Comitato Legislativo in data 8 Aprile 2002, acquisito al Prot. N. 16934/IV del 09/04/2002, che si allega;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 5, comma 5 del Regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 6, che si allega;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Ritenuto opportuno richiedere al Consiglio regionale l'adozione della procedura d'urgenza di cui all'art. 46, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Sistemi di certificazione della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica nelle piccole e medie imprese", e la relazione che lo accompagna, corredata dal parere espresso dal Comitato Legislativo, nonché dalla scheda degli elementi finanziari di cui all'art. 5 comma 5 regolamento regionale 12/11/2001 n. 6 opportunamente compilata, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore alle Attività Produttive di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "Sistemi di certificazione della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica nelle piccole e medie imprese"



RELAZIONE

Oggetto: Disegno di legge "Sistemi di certificazione della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica nelle piccole e medie imprese".

La Regione Umbria ha da sempre dato la massima rilevanza alla "qualità", ritenendola elemento essenziale per il sistema produttivo regionale, caratterizzato da un tessuto costituito da una forte presenza di micro, piccole e medie imprese, che per far fronte ai processi di globalizzazione e di internazionalizzazione devono puntare su alti standard qualitativi, anche in considerazione del fatto che la maggior parte delle stesse operano in regime di subfornitura.

La validità di tale scelta è anche dimostrata dai risultati conseguiti con la legge 19/91, che, con le risorse messe a disposizione nei previsti successivi piani biennali nonché quelle dei Docup Ob. 5b 1994/1999, Ob. 2 1994/1996 e Ob. 2 1997/1999, ha permesso il conseguimento della certificazione a circa 600 imprese, numero che consente alla Regione, percentualmente parlando, di primeggiare in campo nazionale.

La G. R. con informativa del 19/12/2001 è stata edotta sulla necessità di revisione della L. R. 06 Agosto 1991 n° 19, "Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità", in quanto soggetta ad un naturale processo di obsolescenza:

- in primo luogo perché riferita a tipologie di servizi ed a norme tecniche in continua evoluzione;
- in secondo luogo per l'emanazione di nuove norme riguardanti l'introduzione di sistemi di gestione aziendale certificati in materia di ambiente, sicurezza, di etica anche integrati e certificazione di prodotto/servizio ecologico.

Inoltre, la consapevolezza che la qualità sia fattore strategico per migliorare la competitività delle aziende e per il loro successo, in un mercato sempre più globalizzato e che richiede un continuo riposizionamento di obiettivi, fa ormai parte della cultura d'impresa.

La stessa Presidente della Giunta Regionale nelle sue dichiarazioni programmatiche, ha individuato nella qualità globale dell'Umbria una delle principali azioni strategiche da porre in essere per far affrontare alla nostra regione, in una prospettiva federalista, le sfide della globalizzazione e dell'internazionalizzazione sopra menzionate. Certamente l'obiettivo della valorizzazione del "Sistema Qualità Umbria", ove deve rientrare anche la Pubblica Amministrazione la cui organizzazione deve essere orientata al raggiungimento del risultato, alla soddisfazione del cittadino, all'efficienza, all'efficacia ed all'economicità della gestione, rappresenta una sfida difficile, ma esaltante per le possibilità di miglioramento nei rapporti tra gli attori sociali e per i benefici economici e sociali che si possono conseguire con un miglioramento dell'immagine e delle capacità di attrazione del territorio.

Il Docup ob.2 2000-2006 ha peraltro già parzialmente recepito ed interpretato queste necessità con la misura 2.2. "Servizi alle Imprese, innovazione, animazione economica". In particolare, l'azione 2.2.1 "Sostegno alla acquisizione di servizi reali", prevede un sistema di aiuto diretto alle singole imprese per acquisire servizi per l'introduzione/miglioramento di sistemi di gestione anche certificati in materia di qualità (es:



ISO 9000), di ambiente (es: EMAS ed ISO 14000), sicurezza (es: OHSAS 18001), sistemi di gestione integrati, certificazione Etica (es: SA 8000), certificazione prodotto/servizio ecologico (es: Ecolabel).

Diventa pertanto di importanza fondamentale dotare il sistema delle pmi regionali di uno strumento legislativo, di supporto anche all'attuazione del nuovo Docup ob. 2 2000-6, adeguato e coerente all'evoluzione del contesto competitivo di riferimento, estendendo i benefici a tutte le tipologie di certificazioni attualmente vigenti ed a tutti i settori di attività.

Di seguito vengono illustrati i temi di saliente interesse trattati dal presente disegno di legge.

1. Oggetto, finalità e strumenti

La Regione intende promuovere, con la presente legge, la cultura e la pratica della qualità, del rispetto ambientale e della sicurezza e dell'etica nelle piccole e medie imprese, riconoscendo, tra l'altro, come inscindibile dallo sviluppo economico anche il valore irrinunciabile dei diritti umani, sociali e della sicurezza dei lavoratori sanciti dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, tutelati dalla Costituzione italiana e dallo Statuto regionale. In campo ambientale i sistemi di gestione promossi e assunti dalla Regione quali indicatori coerenti con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile sono sia quelli approvati dall'UNI (ISO 14000) che dall'Unione europea (EMAS) cercando di ottenere il più ampio consenso da parte delle imprese che potranno utilizzare la certificazione ISO 14001 oppure conseguire contemporaneamente le due certificazioni. Anche in materia di qualità, il riferimento attuale è alle nuove ISO 2000 pur restando la formulazione normativa generica in modo tale da consentire il recepimento futuro di qualsiasi eventuale novità settoriale.

Per raggiungere gli obiettivi predetti la Regione mette in campo un mix di azioni che vanno dalla diffusione della cultura della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica presso il sistema produttivo regionale, agli aiuti diretti volti a favorire qualunque percorso di miglioramento e qualificazione e soprattutto la certificazione. Le azioni di diffusione non configurano tecnicamente aiuti alle imprese.

2. Soggetti beneficiari

Soggetti beneficiari delle azioni suddette sono tutte le piccole e medie imprese che abbiano almeno l'unità produttiva interessata dall'intervento ubicata nel territorio regionale, a prescindere dal settore economico di attività allargando la precedente previsione normativa (L.R. n. 19/91) che interessava solo le imprese industriali, artigiane e di servizi. Tra i soggetti beneficiari sono compresi i consorzi e le società consortili, anche miste che svolgano attività produttive o di ausilio alla produzione.

3. Programmazione, gestione e rendicontazione degli interventi.

Coerentemente alle previsioni della legge regionale 13/2000 "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria" e quindi agli obiettivi, soggetti e concertazione dalla stessa previsti, l'art. 4 contempla il programma annuale degli interventi oggetto del disegno di legge.

Anche uno degli obiettivi strategici delle politiche per l'industria, l'artigianato ed il commercio, previsto dal DAP 2001/2003 e ripreso nel DAP 2002/2004, risiede nel sostenere i processi di qualificazione del sistema produttivo regionale.

La G. R. adotta il programma annuale degli interventi nel quale definisce gli indirizzi volti a promuovere la massima diffusione della certificazione dei vari sistemi di gestione e individua le tipologie, i criteri e la priorità degli interventi stessi.

Nella formazione del programma annuale la G. R. si avvale dell'assistenza di un Comitato Tecnico Scientifico (art. 5) nonché di Sviluppo Umbria, per la sua qualità di soggetto attuatore (art. 6 comma 1). Per la redazione del programma potranno essere, inoltre,



sentite le organizzazioni, maggiormente rappresentative, a livello regionale, degli imprenditori e degli operatori specializzati pubblici e privati.

Il sopra richiamato Comitato Tecnico Scientifico, nominato dalla Giunta Regionale, stante le diversità delle materie rientranti nel campo della certificazione, sarà a carattere interdisciplinare, oltre che di elevata caratura tecnica, e nella sua composizione la G. R. terrà presente che l'ARPA è autorità ambientale, che Sviluppumbria è detentore degli elementi conoscitivi del sistema economico umbro e che PTU-Sitech è centro preposto anche allo sviluppo della certificazione.

Il programma in questione verrà espressamente gestito da Sviluppumbria per quel che concerne gli aiuti diretti alle PMI che aderiscono volontariamente a norme internazionali, comunitarie e/o nazionali relative alla introduzione e allo sviluppo di sistemi di gestione aziendale certificati anche integrati fra di loro nonché alla introduzione di prodotto/servizio certificato (art. 2 comma 1 lett. b) (si pensa ai prodotti/servizi verdi contrassegnati al logo di Ecolabel, marchio comunitario di qualità ecologica il quale attesta che il prodotto/servizio a cui è stato assegnato ha un ridotto impatto ambientale nell'intero suo ciclo di vita; nei prossimi anni il sistema di certificazione di prodotti eco-compatibili, dovrebbe affermarsi come uno dei principali strumenti di politica ambientale ed industriale della UE).

Il rapporto tra la Regione dell'Umbria e Sviluppumbria sarà regolato da apposita convenzione la quale prevede le modalità di svolgimento del rapporto, le obbligazioni a carico delle parti tra cui le modalità di rendicontazione annuale dell'attività svolta e dei risultati raggiunti e di informazione della Giunta regionale.

Per quel che concerne invece gli aiuti diretti a sostenere progetti di qualificazione e miglioramento propedeutici al conseguimento della certificazione, sarà competenza della G. R. individuare le modalità di attuazione coerentemente alle politiche e azioni a sostegno dei servizi reali (art. 2 comma 1, lett. c).

4. Elenco delle imprese certificate e promozione delle stesse

Anche per accogliere quanto previsto nella proposta di legge di iniziativa popolare in merito all'istituzione dell'albo delle imprese certificate SA 8000 e apprezzandone la importanza e la sensibilità, è prevista (art. 7) la creazione di un Elenco delle imprese certificate a cui potranno essere iscritte, a richiesta, le imprese certificate, nelle più diverse tipologie, presenti nel territorio regionale.

Le modalità di tenuta di tale elenco saranno successivamente disciplinate dalla Giunta stessa.

Si è ritenuto opportuno (art. 8) non inserire nella norma di legge ma rinviare alla G. R. l'individuazione delle priorità e/o modalità di valorizzazione delle imprese certificate nell'ambito di procedimenti per l'aggiudicazione di appalti o per l'attribuzione di benefici, compatibilmente con la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

5. Oneri derivanti dal presente disegno di legge

Per quanto attiene gli oneri derivanti dal presente disegno di legge si rinvia alla scheda di cui all'art. 5, comma 5 del regolamento regionale 12 Novembre 2001 n°6, allegata alla presente relazione ed appositamente compilata.

Disegno di legge: Sistemi di certificazione della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica nelle piccole e medie imprese.



Art. 1.

1. La Regione, con la presente legge, in attuazione del titolo quinto della Costituzione, promuove e sostiene la cultura e la pratica della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica nelle piccole e medie imprese, in conformità alle norme internazionali, comunitarie e nazionali.

2. I sistemi di gestione ambientale, approvati dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e/o dall'Unione europea e attestati dagli organismi preposti, sono promossi e assunti dalla Regione quali indicatori della adesione dell'impresa agli obiettivi dello sviluppo sostenibile.

Art. 2.

(Azioni e strumenti operativi)

1. La Regione:

a) promuove azioni di informazione finalizzate alla diffusione della cultura della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica ai fini di uno sviluppo coerente con le finalità di cui all'articolo 1;

b) sostiene le piccole e medie imprese che aderiscono volontariamente a norme internazionali, comunitarie e/o nazionali, relative all'introduzione e allo sviluppo di sistemi di gestione aziendale certificati, anche integrati fra loro, nonché di certificazione di prodotto e di servizio. La verifica dell'applicazione dei requisiti previsti dalla normativa prescelta è condotta da organismi di parte terza operanti in conformità alle norme della serie UNI-EN 45012 o equivalenti e successive modificazioni;

c) sostiene, nell'ambito delle politiche e azioni a sostegno dei servizi reali alle imprese, progetti di qualificazione, attestazione e/o miglioramento, propedeutici al conseguimento della certificazione, definendo criteri e standard obiettivo, con l'esclusione di consulenze connesse alle normali attività gestionali delle imprese, siano esse periodiche o continuative.



Art.3.

(Imprese destinatarie degli interventi)

1. Ai fini della presente legge sono piccole e medie imprese quelle rientranti nei parametri dimensionali previsti dalla normativa comunitaria vigente al momento della richiesta d'intervento.

2. Sono destinatarie degli interventi previsti dall'articolo 2 le piccole e medie imprese operanti, in particolare, nei seguenti settori di attività:

- a) industria;
- b) artigianato;
- c) servizi;
- d) commercio;
- e) turismo;
- f) economia sociale.

3. Ai fini degli interventi di cui all'articolo 2, le imprese devono avere almeno l'unità produttiva interessata dagli stessi ubicata nel territorio della regione.

4. Tra i soggetti beneficiari sono compresi i consorzi e le società consortili, anche miste, che svolgono attività produttive o di ausilio alla produzione.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 2 non si applicano alle imprese in difficoltà, come definite dagli orientamenti sugli aiuti di stato della Unione europea.

6. Le azioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a) non configurano aiuti alle imprese.

Art.4.

(Programmazione)

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5, adotta, ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13, il programma annuale degli interventi previsti dalla presente legge.

2. Il programma annuale:

a) definisce gli indirizzi per gli interventi volti a promuovere la massima diffusione della certificazione dei sistemi di gestione aziendale di

qualità, di rispetto ambientale, di sicurezza e di etica, nell'ambito di uno sviluppo sostenibile;

b) individua le tipologie, i criteri e le priorità degli interventi.

Art. 5.

(Comitato tecnico scientifico)

1. La Giunta regionale si avvale dell'assistenza di Sviluppumbria e di un Comitato tecnico-scientifico, composto da membri dotati di comprovata esperienza e competenza nelle materie oggetto di certificazione, ai fini:

a) della formazione del programma annuale di cui all'articolo 4;

b) della definizione degli indirizzi per l'attuazione del programma annuale e per la valutazione sugli effetti.

2. Ai componenti del Comitato esterni all'amministrazione regionale è corrisposto un compenso nella misura stabilita dalla Giunta regionale.

Art. 6.

(Gestione)

1. La gestione degli interventi previsti all'articolo 2, comma 1, lettera b), in attuazione del programma annuale di cui all'articolo 4, è svolta dalla Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria (Sviluppumbria), in base ad apposita convenzione con la Regione, che disciplina le modalità di rendicontazione annuale della attività svolta e dei risultati raggiunti, nonché le informazioni necessarie per la redazione dei successivi programmi annuali.

2. Gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) sono svolti con le modalità individuate dalla Giunta regionale, ai fini dell'attuazione delle politiche e azioni a sostegno dei servizi reali alle imprese.

Art. 7.

(Elenco delle imprese certificate)

1. La Regione cura la tenuta dell'Elenco delle imprese certificate presenti nel territorio regionale,



suddiviso per tipologia di certificazione e categoria d'azienda, e ne disciplina le modalità di tenuta. L'iscrizione avviene su richiesta dell'impresa interessata.

2. L'Elenco e i successivi aggiornamenti sono pubblicati nel bollettino ufficiale regionale.



Art. 8.

(Promozione delle imprese certificate)

1. La Giunta regionale individua e disciplina, nel rispetto della normativa comunitaria, le modalità volte a valorizzare le imprese, comunque certificate, nell'ambito dei procedimenti per l'aggiudicazione di appalti o per l'attribuzione di benefici, previsti dalla normativa regionale.

Art. 9.

(Entità degli aiuti - Divieto di cumulo)

1. Gli aiuti concessi in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere b), c) non possono superare il limite del cinquanta per cento delle spese ammesse, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese pubblicato sulla GUCE del 13 gennaio 2001.

2. Il programma annuale di cui all'articolo 4 può stabilire limiti massimi delle spese ammissibili.

3. Gli aiuti concessi in base alla presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni riferite agli stessi interventi.

Art. 10.

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di 250.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 8.2.011 denominata "Servizi reali alle imprese e interventi per la diffusione dell'innovazione tecnologica".

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di

base 16.2.001 del bilancio di previsione 2002 denominata "fondi speciali per spese di investimento" in corrispondenza del punto 3, lettera A), della tabella B) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5.

3. Per gli anni 2003 e successive l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, si sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La Giunta regionale, a norma delle vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 11.
(Abrogazione)

1. La legge regionale 6 agosto 1991, n. 19 è abrogata.

2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento ai sensi della legge abrogata dal comma 1.

3. Ogni rinvio fatto da norme o disposizioni vigenti alla legge abrogata dal comma 1 o a singole norme di essa deve intendersi riferito alla presente legge o alle corrispondenti norme della stessa.

Art. 12.
(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge gli atti di seguito elencati sono adottati o stipulati nei termini di fianco indicati, a partire dalla entrata in vigore:

a) nomina del Comitato tecnico-scientifico, di cui all'articolo 5, sessanta giorni;

b) convenzione con Sviluppumbria, di cui all'articolo 6, sessanta giorni;

c) attivazione dell'Elenco delle imprese certificate, di cui all'articolo 7, novanta giorni.





REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo



Prot. n° 5448

Perugia

- 8 APR. 2002

REGIONE UMBRIA DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE											
SERVIZIO				ARRIVO	SERVIZIO						
I	II				IX	X					
III	IV			XI	XII						
V	VI			XIII							
VII	VIII										
DIRETT. ☒ SEGRET. ☐											
POSIZ. INDIVIDUALI ☐											
UFFICI TEMPORANEI ☐											

Al Direttore alle
attività produttive
Dott. Ciro Becchetti
Sede

Oggetto: Disegno di legge: "Sistemi di certificazione della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica nelle piccole e medie imprese".

Con riferimento alla Vostra nota prot. n. 10758/TV del 08/03/2002, si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 04 aprile 2002 ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega, concordato con i rappresentanti di codesta Direzione..

Si precisa tuttavia che le norme in materia finanziaria vanno formulate tenuto conto delle schede previste dall'articolo 5, comma 5 del regolamento regionale 6/2001.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Avv. Marco Rufini

Allegato: 1 DDLDF/sl
Lett par fav Becchetti .doc



SCHEMA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI

DISEGNO DI LEGGE:

Sistemi di certificazione della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica nelle piccole e medie imprese.

a) Sezione I

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI.

Promuovere e sostenere la cultura e la pratica della qualità nelle piccole e medie imprese, promuovere l'adesione volontaria delle stesse a sistemi di gestione aziendali certificati in materia di qualità, di ambiente, di sicurezza ed etica, nonché a certificazioni di prodotto e di servizio; agevolare, altresì, progetti di qualificazione, attestazione e/o miglioramento propedeutici al conseguimento della certificazione.

RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE.

Nell'ambito delle linee programmatiche ed azioni strategiche per la settima legislatura, la Presidente della Giunta Regionale ha individuato nella qualità globale dell'Umbria una delle principali azioni strategiche da porre in essere per far affrontare alla nostra regione, in una prospettiva federalista, le sfide della globalizzazione e della internazionalizzazione. Tanto che uno degli obiettivi strategici delle politiche per l'industria, l'artigianato ed il commercio, previsto dal DAP 2001/2003 e ripreso nel DAP 2002/2004, risiede nel sostenere i processi di qualificazione del sistema produttivo regionale. Il tutto mediante l'attivazione della strumentazione di sostegno allo sviluppo delle funzioni aziendali, sia attraverso il sostegno all'acquisizione di servizi reali da parte delle PMI che attraverso la promozione e diffusione di servizi di sistema. In questo ambito è stata definita nel DOCUP Ob 2 2000/2006 la Misura 2.2 "Servizi alle imprese, innovazione, animazione economica" che prevede, tra l'altro, tipologie di servizi orientati a rispondere ai fabbisogni in tema di qualificazione delle funzioni strategiche aziendali. Per il raggiungimento delle finalità esposte, nel DAP si ipotizza anche una revisione della legislazione regionale relativa agli incentivi per l'ottenimento della certificazione di qualità in funzione di un allargamento delle tipologie ammissibili al finanziamento.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO:

Spesa:

Art./comma	Natura della spesa	Proposta anno in corso (importo €)	Proposta a regime (importo €)
Art. 2 comma 1	Animazione e diffusione	35.000	25.000
Art. 2 comma 2	Contributi per certificazioni	95.000	100.000
Art. 2 comma 3	Contributi per progetti di qualificazione, attestazione, miglio- ramento	95.000	100.000
	Oneri amministrativi	25.000	25.000
	Totale	250.000	250.000
	Saldo da finanziare	250.000	250.000



METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE:

Spese per diffusione ed animazione stimate, con riferimento all'anno in corso, nel modo seguente:

a) convegni/meeting n° 6 x 4.000 €/cadauno	24.000 €
b) diffusione tramite stampa, video, radio, sito web ecc.	5.500 €
c) company visit	5.500 €
Totale	35.000 €

Contributi per certificazioni stimati con riferimento alla spesa media sostenuta nel corso di attuazione del precedente Docup:

Contributo medio per azienda € 9.500 x n° 10 aziende	95.000 €
Totale	95.000 €

Contributi per qualificazione, miglioramento, ecc.

Contributo medio stimato per azienda € 5.000 x n° 19 aziende	95.000 €
Totale	95.000 €

Oneri amministrativi	25.000 €
Totale	25.000 €

PROPOSTA REPERIMENTO FONDI
Da Bilancio Regionale.

ABROGAZIONE E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI
Legge Regionale 19/91.

L'analisi degli effetti finanziari del provvedimento proposta, ha valore indicativo e potrà variare in funzione del programma annuale degli interventi approvato dalla Giunta regionale di cui all'art. 4 del disegno di legge in oggetto.

Il Dirigente del Servizio X
(dott. ing. Emilio Costantini)

Perugia, il 10 MAG. 2002

Per copia conforme
all'originale.



IL DIRIGENTE